

**LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 18-08-1978  
REGIONE SICILIA**

**Norme regionali integrative della legge 1 giugno 1977,  
n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull' occupazione  
giovanile.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA  
N. 36  
del 19 agosto 1978

*Regione Siciliana  
L'Assemblea Regionale ha approvato  
Il Presidente regionale promulga  
la seguente legge:*

**ARTICOLO 1**

Per l' attuazione nella Regione siciliana degli interventi previsti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, nonchè di interventi regionali integrativi per l' occupazione giovanile, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

**Titolo I**

**Interventi in materia di agricoltura e foreste**

**ARTICOLO 2**

Rientrano tra le cooperative di cui all' art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, anche quelle che operano per la trasformazione e la valorizzazione produttiva di:

- terreni che comunque si trovino nelle disponibilità dell' Ente di sviluppo agricolo, di altri enti pubblici o di istituzioni pubbliche sottoposti alla vigilanza della Regione siciliana, o dell' Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, e che a tal fine li concedano, anche in deroga alle vigenti leggi regionali;

- terreni acquisiti o in corso di acquisizione ai sensi dell' art. 12, terzo comma, lett. f, della legge 10 maggio 1976, n. 352;

- terreni dei quali le cooperative dimostrino di avere comunque il godimento.

La Regione siciliana favorisce, altresì , nei modi di

cui all' art. 18 e seguenti della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, come integrati e modificati dalla presente legge, la promozione e l' incremento delle cooperative a prevalente presenza di giovani per lo svolgimento di attività di difesa fitosanitaria, di assistenza tecnica alle imprese agricole.

### **ARTICOLO 3**

Il Presidente della Regione, entro il 31 dicembre 1978, al fine di favorire l' accesso alla terra alle cooperative di giovani di cui alla lett. b dell' art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e al primo alinea del precedente articolo, pubblica in un supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana un elenco delle terre costituenti il demanio e il patrimonio regionale, di quelle nella disponibilità dell' Ente di sviluppo agricolo o dell' Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Tale elenco dovrà comprendere, indicandole separatamente:

- 1) le terre idonee ad una trasformazione produttiva per lo svolgimento di attività agricola e/ o zootecnica, che possono essere concesse in godimento;
- 2) le terre oggetto di diritti di godimento a carattere non precario, derivanti da titolo valido.

Il supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana recante l' elenco di cui al precedente comma è affisso per trenta giorni consecutivi all' albo pretorio di ogni comune.

L' elenco di cui al primo comma del presente articolo, durante il periodo di efficacia della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, è aggiornato annualmente e pubblicizzato con le stesse procedure.

### **ARTICOLO 4**

I comuni, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, approvano, con delibera consiliare, l' elenco, con le indicazioni di cui al secondo comma dell' art. 3, dei terreni demaniali o patrimoniali o in corso di acquisizione ai sensi dell' art. 12, comma terzo, lett. f, della legge 10 maggio 1976, n. 352, da destinare a favore delle cooperative di cui all' art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e all' art. 2 della presente legge.

La delibera consiliare, immediatamente esecutiva, è trasmessa alla Presidenza della Regione per la pubblicazione nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L' elenco di cui al primo comma del presente articolo, durante il periodo di efficacia della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, è aggiornato annualmente e pubblicizzato con le stesse procedure.

## **ARTICOLO 5**

Nelle more dell' espletamento di quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 4, gli enti possono concedere a favore delle cooperative richiedenti i terreni demaniali e patrimoniali che non siano oggetto di diritti di godimento a carattere non precario, derivanti da titolo valido.

L' ente è , comunque, tenuto a motivare l' eventuale rifiuto.

Le cooperative e chiunque altro ne abbia interesse possono segnalare agli enti titolari e per conoscenza al Presidente della Regione, terreni non compresi negli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, ovvero terreni compresi tra quelli di cui al punto 2 del precedente art. 2, che risultino incolti o malcoltivati ai sensi della vigente disciplina.

Gli enti, previo relativo accertamento, provvedono all' eventuale revoca della concessione o dell' esercizio delle azioni di risoluzione dei rapporti contrattuali, semprechè ricorrano le cause previste dalle vigenti disposizioni di legge.

## **ARTICOLO 6**

Il Presidente della Regione pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana i risultati del censimento delle terre incolte ottenuti mediante il progetto speciale n. 6, predisposto dalla Regione siciliana ed approvato dal CIPE in data 24 febbraio 1978, ai sensi dell' art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

## **ARTICOLO 7**

Allo scopo di facilitare l' acquisizione di terre mediante contratti di affitto stipulati in conformità delle disposizioni in materia da parte delle cooperative di cui all' art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, a favore dei proprietari privati concedenti è attribuito, per il periodo di durata del contratto, un premio annuale di apporto strutturale, pari al 50 per cento del canone fissato in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di affitto di fondi rustici a coltivatori diretti. Tale premio è aumentato all' 80 per cento a favore dei piccoli proprietari concedenti il cui reddito complessivo, ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, non risulti superiore a lire 6 milioni annui, nonchè a favore dei proprietari emigranti concedenti.

## **ARTICOLO 8**

Alle cooperative agricole, comprese quelle costituite ai sensi dell' art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, che assumano, con regolare contratto della durata di almeno tre anni, o associno un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materia agraria di età inferiore ai 29 anni, è concesso, ad integrazione del contributo di cui all' art. 21 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, un contributo di lire 100 mila mensili a carico della Regione per la durata di un biennio.

Resta fermo quanto disposto dal secondo comma dell' art. 21 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

Alle cooperative costituite ai sensi dell' art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, ed a quelle costituite ai sensi del precedente art. 2, è concesso un contributo di lire 100 mila per ogni socio proveniente dalle liste speciali di cui all' art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, per un ammontare complessivo comunque non superiore a lire 1 milione e 500 mila per l' adeguamento delle strutture organizzative.

## **ARTICOLO 9**

All' esecuzione di opere di manutenzione o di interventi per la prevenzione degli incendi da realizzare a carico del proprio bilancio, l' Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana potrà provvedervi, per un ammontare complessivo non superiore a lire 300 milioni, mediante cottimo fiduciario d' importo non superiore a lire 30 milioni da concedere a cooperative formate da giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento e lavoratori forestali, costituite con le modalità di cui al secondo comma dell' art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

## **ARTICOLO 10**

Alle cooperative indicate al primo comma dell' art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e a quelle previste al precedente art. 2 che abbiano ottenuto, in base alla presente legge, l' approvazione di un progetto di sviluppo redatto in conformità ai criteri previsti dall' art. 19 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono accordati:

1) la preferenza nella concessione di terre incolte ai sensi della vigente legislazione e di terre appartenenti ai comuni, alla Regione e agli altri enti indicati nel precedente art. 2;

2) i contributi in conto capitale previsti dalla legislazione in vigore per la realizzazione delle iniziative connesse all' attuazione dei progetti di sviluppo nei

terreni ottenuti in concessione o dei quali abbiano acquisito comunque la disponibilità e concernenti le opere di miglioramento fondiario, l' acquisto di macchine ed attrezzi e di ogni altra dotazione aziendale necessaria, ivi compreso l' acquisto di bestiame, bovino, ovino, suino, avicunicolo e di vitelli da ingrasso occorrente per l' allevamento del bestiame;

3) mutui quindicennali a tasso agevolato e con un preammortamento massimo di tre anni, per la differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso per la realizzazione delle iniziative di cui al punto precedente;

4) prestiti agrari di esercizio a tasso agevolato.

L' IRCAC, anche in deroga al proprio statuto, è autorizzato ad effettuare in favore delle cooperative di cui al presente articolo le operazioni di credito agrario previste ai precedenti punti 3 e 4.

Le operazioni di credito agrario finalizzate alla realizzazione dei progetti di sviluppo effettuate dalle cooperative di cui al presente articolo che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, sono coperte da fidejussioni prestate dalla Regione fino al 100 per cento.

Per le iniziative zootecniche promosse dalle cooperative previste dal presente articolo e ai soli fini dell' ammissione alle provvidenze disposte dalla presente legge, anche in deroga alle norme legislative o amministrative vigenti, si prescinde dalla estensione della base aziendale.

## **ARTICOLO 11**

Per l' accesso alle provvidenze previste dalla presente legge e dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative costituite ai sensi dell' art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle di cui al precedente art. 2, dovranno inoltrare, tramite l' ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio, alla Presidenza della Regione, progetti di sviluppo dell' area agricola interessata di cui all' art. 19 della citata legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

In detti progetti, corredati dalla documentazione di rito e dagli elaborati tecnici, sono indicati i cicli produttivi programmati, l' ammontare degli investimenti per le trasformazioni fondiarie ed agrarie da realizzare, il numero delle giornate lavorative occorrenti al fine di determinare il numero dei soci e l' ammontare dei contributi, del credito di esercizio e degli eventuali mutui occorrenti.

Gli ispettorati provinciali dell' agricoltura, sentito il comitato provinciale per gli interventi in agricoltura di cui all' art. 50, secondo comma, della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, entro 30 giorni dalla data di presentazione, esprimono pareri sui detti progetti e li trasmettono alla Presidenza della Regione.

Il Presidente della Regione approva il progetto entro i 30 giorni successivi ed indica il numero massimo di soci necessari per la realizzazione del progetto stesso,

nonchè le iniziative e le opere ammesse alle provvidenze disposte o richiamate dalla presente legge e che a tal fine sono finanziate con provvedimento contestuale all' approvazione del progetto di sviluppo medesimo.

Il progetto approvato ai sensi del precedente comma costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte.

Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo è effettuato dall' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste.

## **Titolo II**

### **Interventi in materia di artigianato,**

### **industria, pesca, turismo e servizi**

#### **ARTICOLO 12**

La Regione siciliana favorisce la costituzione e l' incremento di cooperative di produzione e lavoro a prevalente presenza di giovani nei settori: dell' industria;

della pesca; dell' acquicoltura, condotta con forzatura del ciclo di produzione; del turismo con particolare riguardo alla realizzazione e/ o alla gestione delle iniziative di cui alle lettere a e b dell' art. 3 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78; dei servizi, ivi compresi quelli socialmente utili definiti dall' art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni; dell' artigianato, nonchè nel settore sociosanitario.

Le cooperative costituite ai sensi del presente articolo, in analogia a quanto previsto dall' art. 19 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, possono presentare un progetto con le indicazioni del programma di attività , dei cicli di produzione che si intendono realizzare e del numero dei soci da impiegare.

#### **ARTICOLO 13**

Alle cooperative di cui all' articolo precedente sono concessi:

1) contributi in conto capitale previsti dalla legislazione vigente nei vari settori d' intervento, occorrenti per la realizzazione delle iniziative connesse all' attuazione dei progetti approvati, ivi compreso l' acquisto di macchinari e di attrezzature, la costruzione e l' ampliamento delle strutture necessarie e l' eventuale acquisto delle aree pertinenti;

2) mutui a tasso agevolato di cui all' art. 10, per la differenza tra i mutui erogati e la spesa ammissibile per quanto previsto dal precedente n. 1;

- 3) la fidejussione di cui al precedente art. 10;
- 4) crediti di esercizio a tasso agevolato in conformità alla legislazione vigente;
- 5) il contributo di cui al terzo comma del precedente art. 8.

## **ARTICOLO 14**

Per l' accesso alle provvidenze disposte dalla presente legge ed a quelle previste dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative costituite ai sensi del precedente art. 12, dovranno inoltrare, tramite le amministrazioni regionali competenti per materia, al Presidente della Regione, i progetti di cui al precedente art. 12, corredati dalla documentazione di rito e dagli elaborati tecnici occorrenti.

Le amministrazioni regionali competenti per settore, entro 30 giorni dalla data di presentazione, esprimono pareri sui detti progetti e li trasmettono alla Presidenza della Regione.

Il Presidente della Regione approva il progetto entro i 30 giorni successivi ed indica il numero massimo di soci necessari per la realizzazione del progetto stesso, nonché le iniziative e le opere ammesse alle provvidenze disposte o richiamate dalla presente legge e che a tal fine sono finanziate con provvedimento contestuale all' approvazione del progetto medesimo.

Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori collegati alla realizzazione del progetto è effettuato dalle amministrazioni regionali competenti per settore.

## **ARTICOLO 15**

Alle cooperative a prevalente presenza di giovani, che promuovono iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello del turismo di massa, giovanile e sociale e che concernono particolarmente la creazione, l' adattamento, l' ampliamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l' allestimento di impianti ed attrezzature per il tempo libero, nonché l' organizzazione e la gestione di servizi comunque connessi alle attività turistiche, oltre ai contributi in conto capitale previsti dalla legislazione in vigore, sono accordati:

- a) un ulteriore contributo in conto capitale pari al 10 per cento dell' ammontare complessivo della spesa ammessa nel progetto;
- b) la precedenza nella realizzazione e gestione delle iniziative di cui alle lettere a e b dell' art. 3 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) la precedenza per i prestiti previsti dal fondo di cui all' art. 1, lett. b, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni.

## **ARTICOLO 16**

Alle aziende artigiane che assumono, anche mediante contratti di formazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1 giugno 1977, n. 285, come sostituiti dagli articoli 7 e 8 del decreto legge 6 luglio 1978, n. 351, giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento, oltre alle provvidenze previste dalla legislazione vigente, la Regione corrisponde, per ogni giovane assunto a norma dell' art. 6 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, un ulteriore contributo di lire 40 mila mensili per un periodo massimo di 24 mesi.

## **ARTICOLO 17**

Hanno accesso in via preferenziale alle provvidenze regionali in favore della piccola e media industria, dell' artigianato, del commercio e del turismo, le imprese e loro consorzi, le cooperative e loro consorzi che dimostrino di avere assunto mediante contratti di formazione, giovani iscritti nelle liste speciali in conformità alla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, in proporzione non inferiore al 10 per cento del personale dipendente.

## **Titolo III**

### **Interventi in materia di beni culturali ed ambientali**

## **ARTICOLO 18**

La Regione siciliana, ai fini della redazione di una carta generale dei beni culturali ed ambientali, di cui all' art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, provvede, avvalendosi dei comuni, al censimento del patrimonio storico - culturale ed ambientale esistente nel territorio della Regione.

Il censimento deve prevedere la schedatura e la documentazione grafica e/ o fotografica del bene culturale o ambientale.

Ai compiti di indirizzo, di coordinamento, di assistenza, di vigilanza e di verifica, connessi alla realizzazione del censimento, sovrintendono il Centro regionale per l' inventario e la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva di cui all' art. 9, secondo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e, perifericamente, i consigli locali per i beni culturali e ambientali di cui

all' art. 15 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

Nelle more della costituzione del Centro regionale per l' inventario e dei consigli locali, tali funzioni sono svolte dalle Soprintendenze, che vi provvederanno direttamente utilizzando anche unità di giovani di cui al sesto comma del presente articolo.

L' Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, per la realizzazione della carta generale di cui al primo comma del presente articolo, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, elabora un programma triennale di attività che deve contenere:

a) criteri e direttive per la realizzazione del censimento;  
b) la ripartizione territoriale degli interventi e dei fondi previsti per l' attuazione del presente articolo.

Il programma triennale per il censimento dei beni culturali ed ambientali è approvato con decreto del Presidente della Regione, sentita la competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana.

Per la realizzazione degli interventi previsti nel programma triennale per il censimento dei beni culturali ed ambientali, i comuni interessati, secondo le previsioni del programma, sono autorizzati ad assumere, secondo le modalità previste dai commi quinto e seguenti dell' art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, complessivamente 1.000 giovani iscritti nelle liste speciali per ciascun anno e a stipulare convenzioni con cooperative a prevalente presenza di giovani iscritti nelle liste speciali di cui all' art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità previste dall' art. 27 della legge medesima.

Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti universitari specializzati delle Università siciliane per attività di consulenza, di collaborazione e di verifica delle varie fasi del censimento.

## **ARTICOLO 19**

Per la manutenzione e la pulizia dei musei, biblioteche, gallerie, centri di servizi culturali, teatri, zone archeologiche e del patrimonio storico - monumentale, esistenti nel territorio della Regione e appartenenti al demanio della Regione e degli enti locali, i comuni e le soprintendenze, ciascuno per la parte di propria competenza, dove hanno sede le predette istituzioni, sono autorizzati ad assumere, in conformità delle previsioni di un apposito programma elaborato secondo le disposizioni dell' articolo precedente, con le modalità previste dai commi quinto e seguenti dell' art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, complessivamente ottocento giovani iscritti nelle liste speciali di cui all' art. 4 della legge medesima.

## **ARTICOLO 20**

Al fine di favorire la piena valorizzazione e la più larga conoscenza e fruizione dei beni culturali ed ambientali esistenti nel territorio della Regione, l' Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione predispone, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, un programma di iniziative e di interventi nel campo dell' animazione culturale elaborato secondo le disposizioni del precedente art. 18.

Per l' attuazione del programma di cui al precedente comma, i comuni interessati sono autorizzati, secondo le previsioni del programma, ad assumere, con le modalità previste dal quinto comma e seguenti dell' art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, 400 giovani iscritti nelle liste speciali di cui all' art. 4 della legge medesima secondo la seguente ripartizione provinciale:

- a) Catania e Palermo, 74 giovani;
- b) Messina, Agrigento e Siracusa, 44 giovani;
- c) Caltanissetta, Enna, Ragusa e Trapani, 30 giovani.

Il Presidente della Regione è, altresì, autorizzato a stipulare, secondo le norme previste dall' art. 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, convenzioni con cooperative a prevalente presenza di giovani nel campo dell' animazione culturale.

Il programma di cui al primo comma del presente articolo è approvato con decreto del Presidente della Regione, sentita la competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana.

## **Titolo IV**

### **Disposizioni finali**

## **ARTICOLO 21**

Al fine di rendere operanti le preferenze attribuite a favore di giovani coltivatori o coltivatrici titolari, di cui all' art. 22 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, gli uffici centrali e periferici dell' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste provvederanno all' istruttoria ed alla definizione delle pratiche presentate entro il termine di sessanta giorni, ponendo la relativa spesa, anche in difformità alle vigenti disposizioni, a carico delle disponibilità esistenti sugli specifici capitoli di bilancio della Regione.

## **ARTICOLO 22**

La Regione, gli uffici dei medici provinciali, gli enti locali, gli enti pubblici sottoposti a vigilanza della Regione, per l'attuazione dei servizi socialmente utili di cui all'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, o per urgenti prestazioni di mano d'opera, possono, mediante convenzioni, per un importo non superiore a 30 milioni, concedere a cooperative di cui al precedente art. 12 servizi o parti di servizi.

Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti detti servizi possono essere affidati a giovani comunque associati in numero non inferiore a tre e non superiore a otto unità.

Per le finalità del presente articolo il Presidente della Regione è autorizzato a concedere a favore degli enti locali contributi nella misura del 70 per cento della spesa approvata.

Tale contributo è elevato al 100 per cento nei confronti degli uffici dei medici provinciali.

## **ARTICOLO 23**

Ai giovani iscritti nelle liste di cui all'art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei requisiti di legge prescritti, è riservata la partecipazione ai corsi, istituiti in attuazione del piano regionale quinquennale per la formazione del personale sanitario non medico di cui alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, nella misura di almeno il 70 per cento.

Gli oneri relativi ai giovani iscritti nelle liste di cui all'art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, che frequentano i corsi di cui al comma precedente, sono a carico dell'apposito fondo comunitario europeo per il 50 per cento e per la parte rimanente a carico dello stanziamento previsto dalla presente legge.

## **ARTICOLO 24**

I contributi in conto capitale erogati in favore delle cooperative previste dalla presente legge sono aumentati del 10 per cento quando la presenza delle donne nelle cooperative medesime non risulti inferiore al 20 per cento del totale dei soci.

## **ARTICOLO 25**

Il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore per il lavoro e la previdenza sociale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente

rappresentative sul piano nazionale, elabora, entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, un programma straordinario di formazione professionale finalizzato ai settori di cui alla presente legge, nonchè ai settori:

- amministrativo;
- informatica;
- impiantistica;
- beni culturali;
- artigianato artistico;
- meccanica strumentale;
- servizi sociali;
- ecologia.

Il programma dovrà prevedere la durata dei corsi, il numero dei corsisti per ciascun settore, la ripartizione territoriale e gli enti gestori.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato a concedere contributi nella misura minima di lire 5.000 per ora per allievo e fino a un numero massimo di 600 ore annue per corsi a enti, associazioni, scuole, istituti e imprese che dimostrino di possedere adeguate strutture didattico - formative, che organizzino corsi di formazione professionale destinati a giovani iscritti nelle liste di cui all' art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

Ai datori di lavoro privati operanti nel settore industriale, che assumono giovani provenienti dalle liste speciali mediante contratti di formazione di durata non inferiore a 12 mesi stipulati con la modalità di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1 giugno 1977, n. 285, come sostituiti con il decreto legge 6 luglio 1978, n. 351, è altresì concesso un contributo integrativo di quello statale nella misura di lire 80 mila per ciascuna unità lavorativa assunta. L' attività di formazione, ai fini della concessione del contributo, può essere organizzata anche presso le aziende dei datori di lavoro. In questa ipotesi il contributo è sostitutivo di quello di cui al comma precedente, con riferimento alle unità che frequentano i corsi in base a contratto di formazione.

Quando il contributo è concesso a enti pubblici economici con esclusione di quelli regionali ed alle imprese private, datori di lavoro, l' erogazione è subordinata all' impegno di assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, al termine del corso, non meno del 25 per cento dei corsisti.

L' attività formativa di cui ai precedenti commi gestita dalle imprese, che non sia svolta in rapporto alla stipulazione di contratti di formazione, è regolata secondo le disposizioni di cui all' art. 16 bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, quale risulta modificata dall' art. 12 del decreto legge 6 luglio 1978, n. 351.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, e successive modifiche.

## **ARTICOLO 26**

Per le finalità di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, il Presidente della Regione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore

maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e le organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, predisporre, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, programmi di assistenza finanziaria e tecnica, eventualmente stipulando apposite convenzioni con istituti di ricerca e con enti.

## **ARTICOLO 27**

Ai giovani che frequentano i cicli formativi dei progetti specifici socialmente utili di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concesse anticipazioni nella misura massima del 50 per cento del trattamento mensile successivamente spettante per le prestazioni lavorative.

Tali anticipazioni saranno trattenute proporzionalmente sul trattamento medesimo.

## **ARTICOLO 28**

Le amministrazioni regionali competenti sono autorizzate ad iniziare l'istruttoria di progetti presentati ai sensi della presente legge, da cooperative già costituite il cui statuto sia in corso di omologazione.

In ogni caso il decreto di finanziamento non potrà essere emesso ove non si comprovi l'avvenuta omologazione dello statuto sociale.

## **ARTICOLO 29**

La Commissione di cui all'art. 3 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, oltre ai compiti previsti dalla stessa legge:

- a) formula proposte per l'incremento dell'occupazione giovanile;
- b) suggerisce i criteri generali per la concessione dei benefici relativi all'occupazione giovanile;
- c) esprime pareri sui progetti di cui agli articoli 11 e 14.

La Commissione è presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore dallo stesso delegato ed è composta da:

- tre rappresentanti delle associazioni regionali della cooperazione;
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- quattro rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori agricoli e industriali;
- tre rappresentanti delle associazioni regionali degli artigiani;
- tre rappresentanti dei coltivatori diretti;
- nove esperti in problemi giovanili.

Alle riunioni della Commissione partecipa il direttore

dell' Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

### **ARTICOLO 30**

Nei programmi di cui agli articoli 18, 19 e 20 della presente legge, dovranno essere previsti criteri perequativi per assicurare la distribuzione delle assunzioni nel territorio di ciascuna provincia, in riferimento alle disposizioni del secondo comma dell' art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

### **ARTICOLO 31**

Al fine di disporre di adeguati elementi di conoscenza sulla situazione del mondo del lavoro nella Regione, in riferimento allo stato dell' occupazione, della disoccupazione e della sottoccupazione, avuto riguardo anche alle zone, alle categorie, all' età , al sesso, alla qualificazione, nonchè in riferimento alle prospettive e alle dinamiche delle forze del lavoro, l' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato, previa delibera della Giunta regionale, a stipulare convenzioni con istituti universitari o enti specializzati, fino ad un ammontare complessivo di lire 100 milioni, per l' effettuazione di studi volti alla rilevazione e alla valutazione degli elementi suddetti.

### **ARTICOLO 32**

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, per il triennio 1978-1980, la spesa complessiva di 66 mila milioni, di cui lire 6 mila 705 milioni per l' anno finanziario 1978, ripartita come segue:

- art. 7, lire 400 milioni di cui lire 50 milioni per il 1978;
- art. 8, primo comma, lire 100 milioni di cui 5 milioni per il 1978;
- art. 8, terzo comma, lire 300 milioni di cui lire 100 milioni per il 1978;
- art. 10, n. 2, art. 13, n. 1, art. 15, lett. a, lire 20 mila milioni di cui lire 2 mila milioni per il 1978;
- art. 10, numeri 3 e 4, e art. 13, numeri 2, 3 e 4, lire 9 mila milioni, di cui lire 500 milioni per il 1978;
- art. 16, lire 200 milioni di cui lire 50 milioni per il 1978;
- articoli 18, 19 e 20, lire 10 mila milioni di cui lire mille milioni per il 1978;
- art. 22, lire 8 mila milioni di cui lire mille milioni per il 1978;
- art. 23, lire 8 mila milioni di cui lire mille milioni per il 1978;

- art. 25, lire 9.900 milioni di cui lire 900 milioni per il 1978;

- art. 31, lire 100 milioni per il 1978.

Le somme previste per le finalità dell' art. 10, numeri 3 e 4, e dell' art. 13, numeri 2, 3 e 4, sono versate all' IRCAC ad incremento del fondo di rotazione di cui all' art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche e integrazioni.

### **ARTICOLO 33**

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge e ricadente nell' esercizio finanziario 1978 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l' anno finanziario medesimo, incrementato a norma dell' art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119.

Agli oneri ricadenti nel biennio 1979- 1980 che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, a norma dell' art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvederà con parte delle entrate della Regione.

### **ARTICOLO 34**

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, 18 agosto 1978.

---